



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. 12387/2017 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Vettore Tania	Presidente
dott. Fabio Doro	Giudice relatore
dott.ssa Diletta Maria Grisanti	Giudice

nella causa iscritta al **N. 12387/2017 R.G.** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 5.12.2017 da:

██████████ (c.f. ██████████) con l'avv. TACCHI VENTURI PAOLO,
ricorrente,

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI VERONA (c.f. 94026160278), con l'avv. PIRRONE MARIA TERESA ,
resistente,

e con l'intervento

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA**,
interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorrente, nato a Olige (Edo State – Nigeria) il 25.5.1978, ha impugnato il provvedimento del 19.10.2017, notificato il 6.11.2017, reso dal Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona ed ha chiesto sia accertato e dichiarato il suo



diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al D. Lgs. n. 251/2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Egli ha dedotto di aver lasciato il proprio Paese per il timore di essere perseguitato in quanto omosessuale.

In particolare, il ricorrente ha riferito che nel 1996 iniziava una relazione con un uomo di nome Emmanuel, e venne scoperto nel 2002 da suo padre, che gli aveva intimato di smettere; egli, tuttavia, continuò la relazione di nascosto e venne nuovamente sorpreso dal padre in intimità con la stessa persona nel 2008.

Decise allora di scappare da Olige e si trasferì ad Ogada, ove trovò casa e lavoro ed iniziò a frequentarsi con il figlio del padrone di casa e con un camionista, finché a Capodanno 2016 non ritrovò il primo ragazzo con il quale aveva avuto la relazione fino al 2008 che lo aveva ritracciato su Facebook, e, dall'emozione, si abbracciarono e si baciaron in pubblico.

A questo punto, gli abitanti del villaggio li denunciarono alla polizia del villaggio e, avvertito dal figlio del padrone di casa del pericolo che stava per correre, il ricorrente scappò.

Con il provvedimento oggi impugnato la domanda svolta è stata rigettata sul rilievo che la vicenda narrata dal richiedente appariva scarsamente credibile sotto diversi profili, apparendo improbabile che egli fosse riuscito a tenere celata la relazione al padre per ben sei anni e riuscire a continuarla di nascosto per altri sei nonostante il controllo del padre, dopo la prima scoperta del 2002, si fosse fatto più stretto; inoltre, suscitava diversi dubbi il fatto che Emmanuel fosse riuscito a ritrovarlo oltre dopo otto anni tramite Facebook e che, dopo l'episodio del bacio in pubblico, ciascuno fosse scappato per proprio conto e [REDACTED] attualmente, nulla sappia di lui.

Il ricorrente lamenta che la Commissione non abbia adeguatamente valutato la sua vicenda e non abbia tenuto conto del contesto sociale e politico della Nigeria, caratterizzato dalla repressione anche penale delle condotte omosessuali e da violenza diffusa.

In punto di diritto, occorre premettere che il D. Lgs. n. 251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.



L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella *vis persecutoria* posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla *vis persecutoria* mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.

È, quindi, definito rifugiato il “*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*” (art. 2, lett. e).

L'art. 7 del D. Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli “atti di persecuzione” devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007, ossia:

- a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.



L'art. 5 del D. Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 del D. Lgs. n. 251/2007); a fronte di istanza motivata e "per quanto possibile" documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'adeguata motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca) (*ex plurimis*, Cass. n. 16202/2012; da ultimo Cass. n. 28153/2017).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass., SS.UU., n. 4674/1997) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. n. 27310/2008).

Per quanto concerne, infine, la protezione umanitaria, va richiamato il combinato disposto dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998.

La prima delle due norme da ultimo citate prevede che *"Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli*



atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

La seconda norma, invece, prevede che la concessione della protezione umanitaria sia subordinata all'esistenza di *"seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 4139/2011; n. 6879/2011; n. 24544/2011; n. 22111/2014), la protezione umanitaria costituisce una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori e condizione indefettibile per il rilascio di un permesso di soggiorno è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (Cass. n. 26887/2013 individua a mero titolo di esempio le seguenti ipotesi: cittadini stranieri affetti da patologie gravi, madri con figli minori, persone impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio paese).

La protezione umanitaria è, quindi, un rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non può conseguire in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, ma solo quando emerga la particolare situazione di vulnerabilità in cui versa il richiedente, che non sia tale da giustificare il riconoscimento delle misure maggiori.

Pur mancando nel nostro ordinamento un elenco tassativo di ipotesi di vulnerabilità, a titolo esemplificativo, ai fini della individuazione dei contorni della fattispecie, viene in rilievo l'art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998 che prevede la vulnerabilità in presenza di *"persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali"*.

Da ultimo, occorre rilevare che il diritto di asilo è stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione dei tre istituti analizzati – rappresentati dallo *"status"* di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario – cosicché non v'è più alcun margine di residuale applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (in questo senso cfr. Cass. n. 10686/2012 e n. 16362/2012).



Nel merito, va osservato che il ricorrente è apparso, nel complesso, credibile in merito alla propria condizione di omosessualità, sia perché la vicenda narrata alla Commissione è stata riferita senza incongruenze anche nel corso dell'audizione del 28.2.2018, sia perché ha prodotto documentazione dalla quale emerge la frequentazione di un circolo per omosessuali, con relazione psicosociale dalla quale emerge che egli manifesta la pratica del *cross-dressing* femminile ed è così a suo agio, e la partecipazione ad iniziative indette da tale circolo.

In merito alle incongruenze rilevate dalla Commissione e poste alla base del provvedimento di rigetto, si ritiene che esse non siano tali da minare la coerenza e la credibilità della narrazione.

Non è contrario a logica che il ricorrente possa aver avuto rapporti col compagno all'interno della casa familiare, dal momento che nel contesto della società nigeriana è sostanzialmente precluso, anche a livello normativo, avere rapporti di convivenza con persone dello stesso genere.

Il fatto, poi, che, nonostante fosse stato scoperto dal padre, il ricorrente abbia continuato a frequentare Emmanuel costituisce indice della sincerità e dell'importanza del rapporto sentimentale che aveva con quest'ultimo.

In merito all'episodio del bacio in pubblico ad Olgada, si osserva che anche tale evento non appare del tutto incredibile, dal momento che l'esistenza di un eccessivo trasporto tra due ex amanti che non si vedevano da almeno otto anni può ritenersi conforme alla comune esperienza.

Infine, quanto alla circostanza che [REDACTED] non sia in grado di riferire di dove si trovi attualmente Emmanuel, si osserva che può ritenersi verosimile che, dopo la vicenda del bacio in pubblico, nel timore di essere arrestati o perseguitati ciascuno sia fuggito per proprio conto ed è altrettanto rispondente a logica che l'ex compagno si stia nascondendo e abbia fatto perdere le proprie tracce per timore di essere scoperto. Va ricordato che, in Nigeria, l'omosessualità è penalmente perseguita nel Criminal Code Act, Chapter 77, Laws of the Federation of Nigeria, 1990, Section 214, 215 e 217, che qui si riportano:

Section 214: *“Any person who (1) has carnal knowledge of any person against the order of nature; or (2) has carnal knowledge of an animal; or (3) permits a male person to have carnal knowledge of him or her against the order of nature; is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for fourteen years”.*

Section 215: *“Any person who attempts to commit any of the offences defined in the last preceding section is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for seven years. The offender cannot be arrested without warrant”*



Section 217: “*Any male person who, whether in public or private, commits any act of gross indecency with another male person, or procures another male person to commit any act of gross indecency with him, or attempts to procure the commission of any such act by any male person with himself or with another male person, whether in public or private, is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for three years. The offender cannot be arrested without warrant?*”.

Va inoltre ricordato che il 17.12.2013 il Parlamento ha approvato il Same-Sex Marriage (Prohibition) Act, che proibisce e non riconosce come valido il matrimonio tra due persone dello stesso sesso in Nigeria, vietando altresì la registrazione di associazioni e organizzazioni gay, il sostegno a tali organizzazioni e le dimostrazioni in pubblico dirette o indirette di relazioni sentimentali tra persone dello stesso sesso.

La medesima legge punisce con la reclusione sino a quattordici anni le persone omosessuali che si sposino e con la reclusione fino a dieci anni chiunque si iscrive o opera in organizzazioni gay o compia delle manifestazioni in pubblico di relazioni omosessuali.

(Home Office U.K., Country Information and Guidance, *Nigeria: Sexual orientation and gender identity*, March 2015; ILGA, *State-sponsored homophobia*, 12th Edition, May 2017, in www.ilga.org).

Dall'analisi delle fonti emerge che vi è stato un considerevole aumento degli arresti e delle violazioni dei diritti umani dopo l'entrata in vigore del Same Sex Marriage Prohibition Act, anche da parte della polizia, che li ha picchiati e umiliati e ha chiesto loro di pagare tangenti; altre fonti riportano maltrattamenti durante gli arresti, anche sulla base di semplici pretesti, estorsioni e invasioni della *privacy* ed evidenziano che le procedure investigative sono arbitrarie e basate su meri sospetti e a volte si concludono con costrizioni a sottoscrivere delle confessioni di colpevolezza.

L'entrata in vigore del Same Sex Marriage Prohibition Act ha comportato un aumento dello stigma per gli omosessuali anche da parte della società nigeriana, e numerosi sono gli abusi riportati dalla persone appartenenti al gruppo LGBT, le quali hanno timore a denunciare tali fatti alla polizia, per non subire ulteriori abusi (EASO, *Country Focus 2017*, pag. 46 e 49).

Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in quanto la condizione di omosessuale comporta l'appartenenza della persona ad un gruppo sociale e, alla luce dei rapporti che si sono sopra riportati, vi è il fondato timore di una persecuzione, tanto da parte dello Stato, quanto da parte di soggetti privati, senza che lo Stato garantisca una adeguata protezione.



La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che *“l'esistenza di una legislazione penale ... che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale”* e che, se è vero che *“la mera esistenza di una legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali non può essere ritenuta un atto che incide sul richiedente in maniera così rilevante da raggiungere il livello di gravità necessario per ritenere che detta qualificazione penale costituisca una persecuzione”* deve nondimeno ritenersi che *“una pena detentiva che sanziona taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione”* (cfr. Corte di Giustizia UE, 7 novembre 2013, cause riunite da C-199/12 a C-201/12).

Nel caso di specie, non c'è alcun dubbio sia sul fatto che la legislazione nigeriana sanziona penalmente con pena detentiva l'omosessualità, sia sul fatto che tali sanzioni vengano effettivamente applicate, visto che la polizia indaga sui casi di omosessualità che vengono denunciati, con metodologie non pienamente conformi al rispetto dei diritti umani.

La domanda di riconoscimento del diritto allo *status* di rifugiato, pertanto, va accolta, con assorbimento delle altre domande.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, occorre tener conto che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cass. n. 18583/2012).

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie il ricorso presentato da [REDACTED] e, per l'effetto, accerta il diritto dello stesso alla concessione dello *status* di rifugiato;

nulla sulle spese;

liquida, con separato decreto, il compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.



Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 28 giugno 2018

Il Giudice relatore

dott. Fabio Doro

Il Presidente

dott.ssa Tania Vettore

